

**IL COLLEGIO UNICO NAZIONALE DI CONCILIAZIONE**

**ED ARBITRATO**

Composto dai Signori:

Prof. Giuseppe Morbidelli – Presidente

Prof. Piergiovanni Alleva – Arbitro

Prof. Albina Candian – Arbitro

con sede in Roma, Via Borgognona, n. 47, int. 7, presso il Fondo

Pensione per gli Agenti Professionisti di Assicurazione, riunito in  
conferenza personale tra gli arbitri in Roma, in data <sup>26 aprile 2006</sup> ~~6 dicembre~~

2004, ha pronunciato il seguente

**LODO**

nel ricorso ex art. 18 bis – ANA 2003 proposto da

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'Avv.

ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in

**CONTRO**

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI – SOCIETA'

COOPERATIVA, in persona del Vicepresidente e legale

rappresentante Avv. Danilo Andrioli, rappresentata e difesa dagli

Avv. ti \_\_\_\_\_ ed

elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in

Roma, Via Santa Maria n.12.

\* \* \*

**FATTO**

1. In data 8 marzo 2004 la Società Cattolica affidava al Sig.

\_\_\_\_\_ la gestione della propria agenzia  
generale sita in \_\_\_\_\_ (cod. \_\_\_\_\_)

2. All'atto della consegna dell'agenzia la Compagnia  
provvedeva a consegnare anche documentazione varia  
inerente la gestione dell'agenzia indicata nel verbale di  
consegna avente data 8-3-2004 sottoscritto da entrambe  
le parti (doc. 2 fascicolo Cattolica).

3. Successivamente, nel corso di una visita ispettiva effettuata  
dalla Compagnia per il tramite degli ispettori

\_\_\_\_\_ in data 28-10-2004 presso i  
locali dell'agenzia di \_\_\_\_\_

emergevano lacune nella documentazione pertinente  
l'agenzia stessa. In particolare risultava che gli ispettori  
avessero richiesto all'agente \_\_\_\_\_ di esibire i  
fogli cassa ed il registro dei tornati (Mod 79/N) relativi  
al periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 ed il  
mese di febbraio 2003.

4. A tale richiesta il sig. \_\_\_\_\_ dichiarava inizialmente di

non essere in possesso dei documenti richiesti. Risulta,  
inoltre, che l'Ispettore \_\_\_\_\_ avesse sottolineato al Sig.

\_\_\_\_\_ che egli avrebbe dovuto trovarsi nel possesso del  
materiale suddetto, in quanto esso rientrava fra la  
documentazione che gli era stata affidata alla consegna  
dell'agenzia e riportata nel verbale già citato.

5. Sempre l'Ispettore \_\_\_\_\_ riferiva che a fronte dell'obiezione su riportata il sig. \_\_\_\_\_ affermava di non essere in possesso dei documenti in quanto, trattandosi di documentazione afferente alla gestione precedente alla propria, egli aveva provveduto a distruggerla.

6. Inoltre gli ispettori rilevavano una anomalia nelle registrazioni degli incassi giornalieri, in particolare nella data del 18 ottobre 2004 risultava che fossero stati registrati numero 40 incassi. Tale numero era risultato agli ispettori di molto superiore alle registrazioni effettuate nei quindici giorni precedenti, le quali si attestavano su di una media di 6/7 registrazioni giornaliere.

7. In data 11 novembre 2004 la sig.ra \_\_\_\_\_, impiegata dell'agenzia di \_\_\_\_\_ rilasciava una dichiarazione autografa in cui confermava, la ricostruzione dei fatti operata dagli ispettori ed in particolare la distruzione della documentazione di cui è causa (doc. 4 fascicolo Cattolica).

8. La direzione della Società Cattolica Assicurazioni, ricevuto il Verbale degli Ispettori e presa conoscenza della mancanza presso l'agenzia della documentazione contabile, provvedeva con lettera raccomandata datata 3 novembre 2004, a comunicare all'agente sig. \_\_\_\_\_ la

revoca, per giusta causa, del mandato agenziale conferito.

9. Avverso tale atto di recesso per giusta causa, l'agente sig. \_\_\_\_\_, proponeva ricorso ex art 18bis ANA 2003 innanzi il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato con ricorso del 19 novembre 2004.

### SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO

A fronte del ricorso suddetto il Collegio Unico Nazionale di Conciliazione ed Arbitrato provvedeva a fissare la prima udienza per la comparizione delle parti il giorno 19 gennaio 2005.


La Compagnia rappresentata e difesa dagli Avv.ti \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ si è costituita in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta e relativa documentazione. Con tale comparsa la Compagnia ricostruiti i fatti di causa, ribadiva la sussistenza della giusta causa di recesso nei confronti del Sig. \_\_\_\_\_ e contestava sia in fatto che in diritto tutto quanto esposto dall'agente con il proprio ricorso, ribadendo come le motivazioni del recesso per giusta causa fossero da rinvenire nella non osservanza da parte dell'agente degli obblighi di custodia di cui agli artt. 11 e 12 del contratto di agenzia nonché di quelli derivanti dall'art. 23 ANA ed infine per violazione dell'art. 2220 c.c. La Compagnia inoltre produceva dichiarazione autografa dell'impiegata dell'agenzia sig.ra \_\_\_\_\_ con la quale la suddetta impiegata asseriva di aver ricevuto espresso ordine di distruggere i documenti, risultanti poi mancanti all'atto

dell'ispezione (doc. 5 fascicolo convenuta).

In data 17 dicembre 2004 il ricorrente depositava memoria difensiva con la quale replicava alla comparsa di costituzione della Compagnia precisando come l'addebito della distruzione della documentazione non avesse alcun fondamento, in quanto i documenti distrutti erano *".....documenti suoi personali e non interessanti ai fini del rapporto con Cattolica...omissis"* inoltre imputava la mancanza della documentazione alla precedente gestione.

La Compagnia in data 5 gennaio 2005 provvedeva a replicare alla memoria difensiva di controparte sostenendo tra l'altro l'impossibilità di imputare l'assenza della documentazione alla precedente gestione dell'agenzia in quanto *".. i fogli cassa -al pari dell'altra documentazione- risultano essere stati regolarmente consegnati, come indicato nel verbale di consegna in atti e non si vede quindi proprio come la mancata conservazione degli stessi, o peggio la loro sottrazione, possa imputarsi ad una disordinata gestione agenziale del precedente agente...omissis"*



All'udienza del 19 gennaio 2005 il Collegio procedeva al tentativo di bonaria conciliazione di cui al punto 4 dell'allegato B dell'ANA 2003 con esito negativo.

A questo punto il Collegio procedeva sentendo liberamente le parti presenti. Al termine dell'interrogatorio libero il Collegio provvedeva all'ammissione dei mezzi istruttori, tutti, richiesti dalle


parti, nonché dell'interpello del sig.

Il Collegio rinviava, quindi all'udienza del 1 marzo 2005 per l'espletamento delle prove testimoniali e per l'interpello.

Espletate le prove e l'interpello il Collegio dichiarava chiusa l'istruttoria e procedeva a fissare udienza di discussione il 26 aprile 2005 ore 11.00 assegnando altresì alle parti termine per memorie fino al 15 aprile

All'udienza del 26 aprile 2005, le parti esponevano diffusamente ed in contraddittorio le rispettive ragioni, e fornivano su richiesta del Collegio alcuni chiarimenti fattuali. Conseguentemente il Collegio si riserva per la decisione.

#### DIRITTO

In via preliminare il Collegio osserva come sul piano probatorio i fatti contestati dalla compagnia e sui quali si fonda l'atto di recesso per giusta causa -ovvero l'asportazione e distruzione ad opera dell'agente della documentazione contabile amministrativa e contrattuale della sede agenziale - sono stati pienamente confermati dalla prova testimoniale resa dalla sig.ra  dinanzi al Collegio nell'udienza del 1° marzo 2005.

Nel caso di specie la compagnia aveva contestato all'agente la distruzione dei cd fogli cassa e il cd registro dei titoli ritornati nonché le relative buste e comunque la mancata messa a disposizione e riconsegna da parte dell'agente di tali documenti

alla compagnia, relativi al periodo compreso tra il mese di ottobre 2002 e il mese di febbraio 2003.

La testimonianza della Sig.ra \_\_\_\_\_, in piena adesione a quanto dalla stessa già affermato nella dichiarazione autografa in atti, ha riconfermato in pieno la ricostruzione dei fatti contestati all'agente in piena adesione a quanto già affermato nella dichiarazione autografa, ha riconfermato in pieno la ricostruzione dei fatti contestati all'agente.

Da parte sua il ricorrente non ha fornito alcuna prova contraria al riguardo.

Ciò posto il Collegio rileva che i fatti storici accertati configurano inadempimenti di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto agenziale.

Infatti il comportamento del sig. \_\_\_\_\_ nel caso di specie si è tradotto in una violazione dei doveri fondamentali che lo stesso si era assunto in forza degli artt.11 e 12 del Contratto di agenzia stipulato con la compagnia mandante. Tali disposizioni del regolamento negoziale che si riferiscono agli adempimenti di carattere amministrativo e contabile prevedono un fascio ampio di doveri a carico dell'agente che si traducono in doveri di custodia e di protezione di tutta la documentazione che è di esclusiva proprietà della compagnia, oltrechè di controllo e verifica dei profili contabili, e obblighi di gestione dei sinistri.

Nel caso di specie è evidente che l'agente ha violato i doveri di custodia della documentazione e giova rilevare come tale

violazione già di per sé grave, è stata posta in essere attraverso in un comportamento commissivo teso alla distruzione materiale dei documenti stessi, ovvero in maniera intenzionale.

L'illegittimità dei comportamenti dell'agente è desumibile oltre che dalle norme generali derivanti dall'Accordo Ana, anche da norme del codice civile.

Quanto al primo profilo rileva in particolare il principio di cui all'art. 23, I comma in materia di Riconsegna all'impresa. Tale disposizione si riferisce al dovere di riconsegna all'impresa di tutto ciò che riguardi "il portafoglio, la contabilità, e l'attività agenziale", da cui si desume un obbligo di custodia di tutti questi beni nel corso del rapporto agenziale.

Sotto il secondo profilo si deve ricordare che il sig. \_\_\_\_\_ non poteva ignorare l'illegittimità della sua condotta anche alla luce dei doveri di conservazione delle scritture contabili che l'art. 2220 c.c. pone carico di qualunque imprenditore..

Per quanto attiene all'elemento della gravità del comportamento illegittimo dell'agente, il Collegio non può esimersi dal rilevare da un lato che i documenti distrutti erano di proprietà della compagnia che li aveva affidati in custodia con il ricordato verbale di consegna, e, dall'altro lato, la gratuità di tale atto, circa le ragioni del quale il \_\_\_\_\_ non ha fornito indicazioni che possano essere prese in seria considerazione. Traspare quindi da tale condotta non solo una violazione dei doveri di custodia, che pure incombono all'agente in virtù della normativa richiamata, ma un

atteggiamento di noncuranza verso i beni e gli interessi del  
proponente che è radicalmente incompatibile con l'elemento  
fiduciario che caratterizza il rapporto di agenzia assicurativa.

A fronte di ciò non vale opporre che l'impresa, nella specie, non  
ha subito un danno grave essendo nelle condizioni di poter  
ricostruire la documentazione distrutta, in quanto il  
comportamento tenuto dal \_\_\_\_\_ è comunque sintomatico di  
grave mancanza verso un dovere fondamentale del mandato ed è  
pertanto tale da far venir meno il rapporto fiduciario e da  
legittimare il recesso per giusta causa.

Per le ragioni sovra esposte il Collegio esaminati gli atti e sentite  
le parti:

Respinge il ricorso


Il Collegio statuisce altresì che, come stabilito al punto 7  
dell'allegato B ANA 2003, le spese legali sono a carico delle parti  
e che, come stabilito all'art. 18 *bis*, comma 4, ANA 2003 le spese  
dell'arbitrato, liquidate con separata ordinanza, sono a carico di  
\_\_\_\_\_ quale parte soccombente.

Così deciso dall'unanimità in Roma in data 26 aprile 2005 dal  
Collegio riunito in conferenza personale.

Ai sensi dell'art. 6 dell'allego B dell'accordo ANIA 2003 si dà  
atto che il Prof. Piergiovanni Alleva è impossibilitato a  
sottoscrivere il presente lodo.


- Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli - Presidente

- Prof. Avv. Piergiovanni Alleva - Arbitro



- Prof. Albina Candian

- Arbitro

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Albina', written over the 'Arbitro' text.